



La diversa collocazione geografica non giustifica un nuovo patto di prova

Renzo La Costa

Un nuovo contratto di lavoro stipulato tra le medesime parti per le medesime mansioni ma con diversa collocazione geografica della prestazione lavorativa, non giustifica l'apposizione di un nuovo patto di prova. Così decide la Corte di Cassazione in sentenza 6633 del 9.3.2020.

La Corte d'Appello in accoglimento del gravame interposto dalla dipendente di spa Poste ed in riforma, quindi della impugnata sentenza, dichiarava la nullità del patto di prova, inserito nel contratto a tempo indeterminato intervenuto con la società e la conseguente illegittimità del licenziamento intimato condannando per l'effetto la società appellata a reintegrare l'attrice - appellante nel posto di lavoro ed a corrisponderle tutte le retribuzioni maturate dal momento del recesso sino all'effettiva reintegrazione, oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed accessori di legge. La società medesima ricorreva per Cassazione contestando quanto ritenuto dalla Corte distrettuale circa la reputata nullità del patto di prova relativo al contratto a tempo indeterminato, sottoscritto dopo che per ben tre volte, tra il 2007 ed il 2009, parte datoriale aveva già verificato le qualità professionali della lavoratrice nell'espletamento delle mansioni di portalettere, con omessa considerazione, di alcuni aspetti essenziali della vicenda ed in particolare del tempo trascorso tra la cessazione dell'ultimo breve contratto a tempo determinato e la successiva assunzione a tempo indeterminato, tenuto conto in particolare del fatto decisivo, per cui l'ufficio di nuova assegnazione della dipendente rappresentava realtà ed ambienti lavorativi completamente diversi, che giustificavano l'apposizione di un nuovo patto di prova, a nulla rilevando che in entrambe le occasioni precedenti la dipendente aveva svolto analoghe mansioni di portalettere

Di diverso avviso la suprema Corte. Invero, i giudici dell'appello hanno valutato le argomentazioni secondo cui la diversa collocazione geografica -avendo avuto i precedenti rapporti di lavoro esecuzione nella provincia di Lecce, a differenza di quello successivo in questione, relativo al territorio della provincia di Belluno- costituiva uno dei vari fattori -al pari del mutamento di abitudini di vita- in presenza dei quali la menzionata giurisprudenza riconosceva l'interesse di entrambe le parti a valutare la reciproca convenienza del contratto prevedendo il patto di prova; infatti, proprio la sentenza di Cass. n. 17767 in data 23/06 -

30/07/2009 (che rigettava il ricorso di Poste Italiane, avverso la pronuncia d'appello, la quale aveva respinto l'impugnazione proposta dalla società contro la decisione di primo grado di accoglimento della domanda concernente l'accertamento della nullità e/o illegittimità del patto di prova, inserito nel contratto di lavoro, e la conseguente illegittimità del licenziamento intimato, sul rilievo della invalidità del patto per assenza di causa, in quanto la società aveva già avuto modo di accertare le capacità tecniche e le modalità di adempimento delle mansioni oggetto della prestazione, avendo l'attrice, in precedenza e per diversi mesi, prestato la propria attività in favore della stessa parte datoriale nelle identiche mansioni di addetta al recapito posta, pur dovendo utilizzare l'autovettura perché i tragitti erano più lunghi trattandosi di territorio extraurbano), richiamava la giurisprudenza della stessa Corte, secondo cui *la "causa" del patto di prova va individuata nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento attraverso il quale, sia il datore di lavoro, sia il lavoratore possono saggiare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, verificando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto* . Con l'ulteriore precisazione che il patto di prova in due contratti di lavoro successivamente stipulati tra le stesse parti è ammissibile, qualora risponda alle finalità dinanzi richiamate, potendo nel tempo intervenire molteplici fattori, attinenti non soltanto alle capacità professionali, ma anche alle abitudini di vita o a problemi di salute . Tanto premesso, la Corte d'appello ha rilevato come nel caso esaminato fosse pacifico e documentato che la lavoratrice, prima del contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui poi al successivo recesso intimato, avesse stipulato con POSTE ITALIANE altri contratti a termine, contenenti ciascuno un patto di prova, prova quindi superata in tutti i pregressi rapporti di lavoro intrattenuti nel corso degli anni 2007 e 2009, sempre nell'ambito del settore recapito, in provincia di Lecce. Di conseguenza, ad avviso della Corte di merito, per ben tre volte la società appellata aveva verificato le qualità professionali e la personalità della lavoratrice nell'espletamento delle mansioni di portalettere, con esito positivo. Inoltre, non veniva condivisa la tesi di POSTE, secondo cui l'ulteriore patto di prova sarebbe stato giustificato per la diversità delle realtà territoriali, posto che le mansioni di portalettere risultavano qualitativamente identiche, ancorché rese in distinte realtà territoriali, sicché non era neppure dato comprendere per quale motivo l'attività di recapito nella zona di Lecce presentasse caratteristiche diverse dalla medesima attività espletata nel bellunese. La pretesa peculiarità territoriale, sulla quale aveva insistito la società con conseguente asserita diversità di mansioni, si riduceva a mere generiche asserzioni. Né era stata dimostrata, e neppure allegata, una significativa differenza sotto il profilo quantitativo, tale da poter giustificare l'interesse anche della lavoratrice a valutare le diverse condizioni d'impiego. Nemmeno risultava apprezzabile un reciproco interesse delle parti al nuovo patto di prova, laddove neppure rilevava il lasso di circa un anno tra l'ultimo contratto a termine e la stipula di quello successivo in questione, non potendo di certo presumersi una perdita di professionalità della lavoratrice durante questo non lungo intervallo temporale, a fronte di mansioni non soggette a rapida obsolescenza. Neanche consentivano di addivenire a diversa soluzione le osservazioni della società in

merito a pretesi disagi e lamentele da parte dell'utenza risalenti all'attività svolta dalla lavoratrice durante il servizio prestato in provincia di Lecce, mancando prova di ciò per le ragioni altresì indicate sul punto dalla stessa Corte di merito, secondo la quale, dunque, non erano emerse nel corso del giudizio altre circostanze che legittimassero un ulteriore patto di prova, donde la sua nullità e l'invalidità del recesso motivato unicamente con l'asserito suo mancato superamento, presupposto tuttavia *de jure* insussistente. il ricorso, pertanto, è stato ritenuto inammissibile.